

## Se c'è causa di servizio, la pensione va liquidata d'ufficio

AZIENDA SCUOLA

Di Nicola Mondelli

### Note Inpdap

Il trattamento di pensione privilegiata spettante al personale della scuola cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio deve essere liquidato d'ufficio. Come dispone il comma 1 dell'articolo 167 del dpr n. 1092/1973. Lo ha ribadito il giudice unico delle pensioni della Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale per il Veneto non condividendo la tesi sostenuta sia dal ministero della pubblica istruzione che dall'Inpdap secondo i quali l'articolo 167, oltre ad essere di dubbia attuale applicabilità, sarebbe incompatibile con le disposizioni contenute nel regolamento, emanato con il predetto DPR n. 461, che ha dettato nuove norme in tema di procedure per il riconoscimento della causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonché del trattamento pensionistico privilegiato. Secondo il giudice delle pensioni, invece, il regolamento non risulta avere abrogato né espressamente, né implicitamente la disposizione di cui all'articolo 167. D'altro canto, si legge sempre nella sentenza n. 36 del 14 gennaio 2009, non trattandosi di norma incompatibile con il nuovo assetto procedimentale, ma anzi, perfettamente in linea con la ratio esemplificativa del regolamento, non pare potersi ragionevolmente ipotizzare neppure una sua abrogazione implicita. Il fatto. In data 4 febbraio 2002, una docente di educazione fisica era stata riconosciuta dalla commissione medica ospedaliera permanentemente ed assolutamente inidonea al servizio e a qualsiasi proficuo lavoro a causa di una infermità " artrosi ginocchio sinistro in ginocchio varo con rottura del menisco mediale" contratta in servizio. Il 30 luglio 2002 il competente ufficio scolastico provinciale aveva espresso parere favorevole alla dispensa dal servizio per inidoneità fisica, con effetto dal successivo 31 luglio. Il 30 ottobre 2003, il comitato di verifica per le cause di servizio aveva dichiarato l'infermità dipendente da fatti di servizio. In data 8 gennaio 2004, l'ufficio scolastico provinciale riconosceva in favore della docente l'equo indennizzo con decorrenza 31 luglio 2002. Conclusosi l'iter per il riconoscimento della causa di servizio, la docente era rimasta in attesa della liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell'Inpdap. Non avendola ricevuta, in data 28 settembre 2005 aveva presentato formale domanda di pensione privilegiata. Con determina in data 17 febbraio 2007 l'Inpdap riconosceva la pensione privilegiata con decorrenza giuridica dal 31 luglio 2002 ma economica solo dal 1° ottobre 2005 e cioè, stante il disposto dell'articolo 191 del DPR 1092/1973, dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di pensione privilegiata. Per i motivi in premessa illustrati, l'Inpdap non aveva ritenuto, nella fattispecie, applicabile il disposto del citato articolo 167. Non condividendo le tesi sostenute dall'istituto di previdenza presieduto da Paolo Crescimbene, il giudice unico ha accolto il ricorso presentato dalla docente riconoscendole il diritto a vedersi corrispondere la pensione privilegiata ordinaria con decorrenza economica dalla data di cessazione dal servizio, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Nel merito, la sentenza di cui trattasi è giuridicamente corretta e rispettosa sia di una chiara norma di legge che del diritto del lavoratore a vedersi liquidare la pensione fin dal mese successivo alla cessazione dal servizio per infermità. Sotto tale profilo è meritevole di essere conosciuta. A parziale difesa dell'operato dell'istituto di previdenza, occorre tuttavia rilevare che la liquidazione d'ufficio di una pensione privilegiata coinvolge principalmente l'amministrazione scolastica che deve predisporre tutti gli atti necessari perché l'istituto di previdenza possa dare corso alla determinazione e liquidazione della pensione.